

N. 6986 di repertorio N. 3941 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove aprile duemilaquattordici.

9 aprile 2014

Alle ore dodici.

In Lainate, viale Rimembranze n. 21/7.

Avanti a me dottoressa Barbara Gipponi, Notaio residente in Bollate, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente il signor:

- SPORTIELLO DIEGO, nato in Napoli il giorno 11 ottobre 1942, domiciliato per la carica in Milano, via Cavallotti n. 13, codice fiscale SPR DGI 42R11 F839Z, di cittadinanza italiana.

Io Notaio sono certa della identità personale del comparente il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione riconosciuta

"Fonte di Speranza - ONLUS"

con sede in Milano, via Cavallotti n. 13, codice fiscale 97390880157, iscritta presso la Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo al numero 876, pagina 4079, volume 4, di nazionalità italiana, mi dichiara che è qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, come da regolare convocazione effettuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12 dello statuto, l'assemblea straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- trasferimento dell'indirizzo della sede della associazione da via Cavallotti n. 13 a via Sebenico n. 22, sempre in Comune di Milano.

Il comparente, signor SPORTIELLO DIEGO, invita me Notaio a far risultare da questo atto pubblico dei lavori dell'assemblea e delle delibere che la stessa andrà a prendere.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti, esso Comparente, signor SPORTIELLO DIEGO, quale Presidente del Consiglio Direttivo della suddetta associazione, il quale, in tale veste di presidente della presente assemblea, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, si è regolarmente costituita e può validamente deliberare essendo presenti, in proprio e per delega, tutti gli associati della associazione nelle persone dei signori:

* SPORTIELLO DIEGO, sopra generalizzato, presente in proprio;

* KARLSSON ANITA, nata in Osterfarnebo (Svezia) il giorno 29 agosto 1942, con domicilio in Lainate, via Palladio n. 3, codice fiscale KRL NTA 42M69 Z132J, presente in proprio;

* SPORTIELLO CARLO, nato in San Donato Milanese il giorno 28 agosto 1971, con domicilio in Lainate, via Palladio n. 3, codice fiscale SPR CRL 71M28 H827C, presente per delega scritta

Registrato a MILANO 1

il 15/04/2014

n. 9420

serie 1T

Esatti Euro 200,00

rilasciata alla signora KARLSSON ANITA in data 31 marzo 2014. Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti e dà altresì atto che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso stesso comparente, signor SPORTIELLO DIEGO, Presidente del Consiglio Direttivo, e della signora KARLSSON ANITA, Segretario. Nessuno degli aventi diritto si oppone alla discussione. Venendo alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che consigliano di trasferire l'indirizzo della sede della associazione da via Cavallotti n. 13 a via Sebenico n. 22, sempre nel Comune di Milano.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, con voto palese espresso per alzata di mano all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

- di trasferire l'indirizzo della sede della associazione da via Cavallotti n. 13 a via Sebenico n. 22, sempre nel Comune di Milano, modificando conseguentemente l'articolo 1 dello statuto come segue:

"Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, l'Associazione denominata

"Fonte di Speranza - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione "Fonte di Speranza - ONLUS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alle disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali, ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Milano, via Sebenico n. 22. La sede può essere trasferita altrove con delibera assunta dall'assemblea degli associati. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza sul territorio nazionale ed estero."

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore dodici e quarantadue minuti.

Il Presidente consegna a me Notaio il testo integrale ed aggiornato dello statuto che tiene conto della delibera come sopra assunta e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del-



l'articolo 27 bis della Tabella - allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e quarantacinque minuti.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direttiva e in parte da me Notaio, occupa cinque intere facciate e sin qui della sesta di due fogli.

F.to Sportiello Diego

F.to Barbara Gipponi

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, l'Associazione denominata

"Fonte di Speranza - ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione "Fonte di Speranza - ONLUS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alle disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali, ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Milano, via Sebenico n. 22. La sede può essere trasferita altrove con delibera assunta dall'assemblea degli associati. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza sul territorio nazionale ed estero.

Art. 2 - Principi generali

L'Associazione "Fonte di Speranza - ONLUS" è apartitica e aconfessionale ed è autonoma di fronte a qualsiasi organizzazione o gruppo politico, sindacale e professionale.

L'associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- a. ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA;
- b. BENEFICENZA;
- c. ISTRUZIONE;
- d. TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

In particolare l'associazione persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale a persone povere e bisognose nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e dei diritti civili a favore di componenti di collettività sia nazionali che estere, ivi compresi gli aiuti umanitari; quali combattere la fame nel mondo, fornire ogni tipo di aiuto medico mettendo a disposizione sussidi per la formazione professionale dei giovani bisognosi, come pure attuare la progettazione, la costruzione, la gestione ed il funzionamento di ospedali in Italia e nel resto del mondo.

L'associazione opererà nei suddetti settori:

- assistenza diretta e/o indiretta (attraverso il sostegno di

altri Enti, Associazioni, Comitati, Fondazioni ecc.) a persone in stato di bisogno e collettività sia italiane che estere, onde garantirne negli specifici casi le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa favorendo un miglioramento degli standard di igiene e salute, a e favorendo l'integrazione nella società mediante il completamento degli studi e/o l'avviamento al lavoro;

- assistenza materiale, socio-psicologica e spirituale diretta e/o indiretta (attraverso il sostegno di altri Enti, Associazioni, Comitati, ~ Fondazioni ecc.) verso anziani, disabili e bisognosi in genere, fornita, ove possibile, da figure qualificate (es. personale infermieristico et similia), comunque disposte a fornire volontariamente e gratuitamente il loro contributo, salvo il diritto al rimborso per le spese effettivamente sostenute nell'ambito della loro attività;

- adozione di minori a distanza;

- realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità;

- reperimento di beni di prima necessità, alimentari non deperibili, medicinali, vestiario, ecc.,

- realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo attraverso:

- l'invio nei suddetti paesi di personale, diversamente inquadrato secondo la qualifica e l'esperienza professionale, per realizzare progetti di cooperazione a breve - medio termine o in situazione di emergenza;

- il sostentamento e i cofinanziamento di microprogetti gestiti da referenti locali nei paesi in via di sviluppo anche senza invio di volontari e di personale;

- la promozione di interventi di sviluppo per le comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti;

- lo sviluppo di attività di ricerca nei paesi in via di sviluppo a partire dalle esigenze espresse dalle controparti, che mirino alla realizzazione di indagini di fattibilità su cui fondare il percorso di progettazione partecipata;

- la promozione ed il realizzo di azioni e servizi di territorio mirati a favorire la crescita armonica e la difesa dei diritti dei minori nei paesi in via di sviluppo, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei minori;

- la promozione ed il realizzo di servizi in tali territori, mirati all'inserimento sociale e alla difesa dei diritti delle donne nei paesi in via di sviluppo, attraverso l'attivazione di percorsi e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore;

- la promozione dello sviluppo di iniziative che valorizzino la cultura e le risorse locali;

- lo sviluppo delle reti locali sia in Italia che nei paesi partner, con il coinvolgimento di enti territoriali, locali, associazioni religiose e laiche al fine di attivare canali di



scambio in termini di risorse, metodologici, tecnologici e culturali,

nonchè tramite ogni altra attività ritenuta valida dall'Assemblea degli associati per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

- L'Associazione, allo scopo di far conoscere al pubblico le problematiche di cui la medesima si occupa, attua campagne di sensibilizzazione attraverso le più ampie e varie forme di iniziativa: media, periodici, newsletter, mailing, eventi, audiovisivi, dossier, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa.

- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle inerenti i settori indicati nel precedente comma 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Punto di impegno dell'Associazione ricercare i mezzi per la realizzazione degli scopi sociali promuovendo la raccolta di ogni tipo di aiuto per lo sviluppo della salute pubblica, dell'igiene pubblica, nonché per interventi a fine di beneficenza e per ogni altro intervento a scopo umanitario in ogni parte del mondo. Per il raggiungimento dei propri fini sociali l'Associazione si propone di sensibilizzare la pubblica opinione per la raccolta di fondi, da destinare al sostegno dei progetti di particolare interesse sociale che di volta in volta saranno sostenuti dall'associazione.

L'Associazione può servirsi per i propri fini di assistenti che svolgono esclusivamente, sotto il pieno controllo della direzione dell'associazione, le attività sociali. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 - Caratteristiche

L'associazione, per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività, si fonda sulla libera e volontaria partecipazione dei suoi aderenti, mediante il servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci. Essa ha struttura democratica e si governa secondo le modalità previste dal presente Statuto. L'Associazione è soggetto di rapporti con istituzioni, enti ed associazioni nella coerenza con i principi costitutivi e per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione è autonoma di fronte a qualsiasi organizzazione o gruppo politico, sindacale, professionale.

Art. 5 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro

- persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni, comitati, fondazioni, ecc.

- che condividono senza riserva alcune finalità statutarie.

2. Gli associati si distinguono in:

- a. FONDATORI, i quali hanno fondato l'Associazione "Fonte di Speranza - ONLUS", ed ai quali è riservato il diritto di stabilire i requisiti per aderire all'Associazione;
- b. ORDINARI, i quali per aderire presentano apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibererà con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti;
- e. SOSTENITORI, i quali contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Associazione;
- d. ONORARI, che possono essere nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per meriti o distinzioni particolari nei riguardi dell'Associazione.
3. L'Associazione si obbliga a disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative al fine di garantire l'effettività del rapporto stesso e, in particolare, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione medesima.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità del socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'associazione e, ad eccezione degli associati sostenitori ed onorari, si impegnano a versare all'associazione il contributo associativo annuale.

2. L'associato che sia in regola con i versamenti dovuti all'Associazione ha il diritto, nei termini ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, sulla base delle indicazioni deliberate dall'assemblea degli associati, di partecipare a tutte le attività.

Art. 8 - Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'as-



sociazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

II provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati dell'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi dell'Associazione verranno costituiti man mano che se ne verificherà la necessità o che la legge lo imporrà.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma, posta elettronica.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 13 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e titolari dell'elettorato attivo e passivo e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e titolari dell'elettorato

attivo e passivo e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 16 - Dimissioni

Nel caso per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 18 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assem-



blea degli associati;

e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonchè attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - II bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 21 - Il Vice presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo / redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 23 - Il collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengono presentati all'assemblea per l'approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Entrate e Patrimonio dell'Associazione

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- contributi di privati;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte fondi;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive che non costituiscano in ogni caso attività prevalente dell'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale.

Sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in alcuna ipotesi, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

II patrimonio sociale è composto da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o donazioni.

Art. 26 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio

arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'arbitrato avrà sede a Milano, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il loro voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni e quelle riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al d.Lgs. numero 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to Sportiello Diego

F.to Barbara Gipponi

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge

Si rilascia per uno pre

Bollate, il 15 aprile 2014

